



COMUNICATO STAMPA

CORTE FEDERALE D'APPELLO

II SEZIONE

RIUNIONE VENERDI' 14 DICEMBRE 2018

1. Ricorso US TRIESTINA CALCIO 1918 SRL

avverso le sanzioni:

- inibizione per mesi 4 inflitta al sig. Milanese Mauro, all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della società reclamante per violazione dell'art. 1 bis, comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 40, comma 3 NOIF;
- ammenda di € 3.000,00 inflitta alla società reclamante per violazione dell'art. 4, commi 1 e 2 C.G.S.;

seguito deferimento del Procuratore Federale nota 1496/1194 pf 17-18 GP/GT/ag del 6.8.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 30/TFN del 24.10.2018)

2. Ricorso Sig. COSCARELLA FABIO (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della società Rende Calcio 1968 Srl)

avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 6 inflitta al reclamante per violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 3, C.G.S. in relazione al titolo I), lettera E), punto 11 del Com. Uff. n. 50 del 24.5.2018 ai fini del rilascio della Licenza nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019 seguito deferimento del Procuratore Federale nota 2556/39 pf 18-19 GP/GC/blp del 18.9.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 34/TFN del 31.10.2018)

3. Ricorso RENDE CALCIO 1968 SRL

PARZIALMENTE ACCOGLIMENTO e, per l'effetto, così dispone:

- Sig. Milanese Mauro inibizione per mesi 3;
- US Triestina Calcio 1918 Srl ammenda di € 1.500,00;

La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 2 e 3 rispettivamente:

- in **PARZIALE ACCOGLIMENTO** riduce la sanzione dell'inibizione al Sig. Coscarella Fabio a mesi 4.
- **RESPINGE** il ricorso della società Rende Calcio 1968 Srl.

Via Gregorio Allegri, 14 - 00198 Roma - tel. +39 06 84911 - press@figc.it - www.figc.it





avverso la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva inflitta alla reclamante a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S. seguito deferimento del Procuratore Federale nota 2556/39 pf 18-19 GP/GC/blp del 18.9.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 34/TFN del 31.10.2018)

4. Ricorso Sig. D'ANIELLO GIUSEPPE (all'epoca dei fatti Amministratore delegato e legale rappresentante p.t. della società US Triestina Calcio 1918 Srl)

avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 6 inflitta al reclamante per violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 3, C.G.S. in relazione al titolo I), Paragrafo I), lettera E), punto 11 del Com. Uff. n. 50 del 24.5.2018 ai fini del rilascio della Licenza nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019 seguito deferimento del Procuratore Federale nota 2654/43 pf 18-19 GP/GC/blp del 18.9.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 34/TFN del 31.10.2018)

5. Ricorso Sig. MILANESE MAURO (all'epoca dei fatti Presidente del CdA, Amministratore delegato e legale rappresentante p.t. della società US Triestina Calcio 1918 Srl)

avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 6 inflitta al reclamante per violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 3, C.G.S. in relazione al titolo I), Paragrafo I), lettera E), punto 11 del Com. Uff. n. 50 del 24.5.2018 ai fini del rilascio della Licenza nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019 seguito deferimento del Procuratore Federale nota 2654/43 pf 18-19 GP/GC/blp del 18.9.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 34/TFN del 31.10.2018)

6. Ricorso US TRIESTINA CALCIO 1918 SRL

avverso la sanzione della penalizzazione di punti 1 in

La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 4, 5 e 6: **ORDINANZA.**



classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva inflitta alla reclamante a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S. seguito deferimento del Procuratore Federale nota 2654/43 pf 18-19 GP/GC/blp del 18.9.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 34/TFN del 31.10.2018)

7. Ricorso AC CUNEO 1905 SRL

RESPINTO

avverso la sanzione della penalizzazione di punti 3 in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva inflitta alla reclamante a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S. seguito deferimento del Procuratore Federale nota 2601/35 pf 18-19 GP/GC/blp del 17.9.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 34/TFN del 31.10.2018)

8. Ricorso SS MONOPOLI 1966 SRL

RESPINTO

avverso la sanzione della penalizzazione di punti 2 in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva inflitta alla reclamante a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S. seguito deferimento del Procuratore Federale nota 2863/44 pf 18-19 GP/GC/blp del 24.9.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 34/TFN del 31.10.2018)

9. Ricorso AS LUCCHESI LIBERTAS 1905 SRL

PARZIALMENTE ACCOLTO, e, per l'effetto, riduce la sanzione della penalizzazione a punti 8.

avverso la sanzione della penalizzazione di punti 11 in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva inflitta alla reclamante a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S. seguito deferimento del Procuratore Federale nota 2860/42 pf 18-19 GP/GC/blp del 24.9.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 34/TFN del 31.10.2018)

10. Ricorso MATERA CALCIO SRL

PARZIALMENTE ACCOLTO, e, per l'effetto, riduce



avverso le sanzioni:

- penalizzazione di punti 8 in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva;
- ammenda di € 2.000,00;

inflitte alla reclamante a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S. seguito deferimento del Procuratore Federale nota 2647/38 pf 18-19 GP/GC/blp del 18.9.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 34/TFN del 31.10.2018)

la sanzione della penalizzazione a punti 5 e l'ammenda a € 1.000,00.

11. **Ricorso ARZACHENA COSTA SMERALDA CALCIO SRL**

avverso la sanzioni:

- inibizione per mesi 6 inflitta al sig. Fiorini Menio, all'epoca dei fatti Presidente del CdA, Amministratore delegato e legale rappresentante p.t. della società reclamante per violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 3, C.G.S. in relazione al titolo I), Paragrafo I), lettera E) punto 11 del Com. Uff. n. 50 del 24.5.2018 ai fini del rilascio della Licenza nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019;
- inibizione per mesi 6 inflitta al sig. Altana Davide, all'epoca dei fatti Amministratore delegato e legale rappresentante p.t. della società reclamante per violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 3, C.G.S. in relazione al titolo I), Paragrafo I), lettera E) punto 11 del Com. Uff. n. 50 del 24.5.2018 ai fini del rilascio della Licenza nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019;
- penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva inflitta alla reclamante a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S.

seguito deferimento del Procuratore Federale nota 2574/34 pf 18-19 GP/GC/blp del 17.9.2018 (Delibera del

PARZIALMENTE ACCOLTO, e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'inibizione al presofferto per i sigg.ri Fiorini Menio e Altana Davide. Conferma nel resto.



Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare -
Com. Uff. n. 34/TFN del 31.10.2018)

12. Ricorso Sig. FERULLO ANGELO (Presidente della società US Latina Calcio Srl dal 2.2.2017 all'8.2.2017)

avverso le sanzioni:

- inibizione per anni 3;
- ammenda di € 10.000,00;

inflitte al reclamante per violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5 C.G.S., in relazione agli artt. 21, commi 2 e 3 NOIF e 19 Statuto FIGC seguito deferimento del Procuratore Federale nota 1578/478 pf 18-19 GT/GC/blp dell'8.8.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 33/TFN del 30.10.2018)

13. Ricorso Sig. APRILE ANTONIO (Amministratore della società US Latina Calcio Srl dal 3.9.2015 all'8.2.2017)

avverso le sanzioni:

- inibizione per anni 3;
- ammenda di € 6.000,00;

inflitte al reclamante per violazione dell'art. 1 bis, comma 5 C.G.S., in relazione agli artt. 21, commi 2 e 3 NOIF e 19 Statuto FIGC seguito deferimento del Procuratore Federale nota 1578/478 pf 18-19 GT/GC/blp dell'8.8.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 33/TFN del 30.10.2018)

La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 12 e 13 in **PARZIALE ACCOGLIMENTO** così dispone:

- Sig. Ferullo Angelo inibizione per mesi 10 e ammenda di € 3.000,00;
- Sig. Aprile Antonio inibizione per anni 2 e ammenda di € 6.000,00.